

Autorità LLPP: Atto di segnalazione su pubblicazione avvisi e bandi



10/04/2013 - Il Consiglio dell'**Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture ha approvato e successivamente depositato in segreteria in data 8 aprile 2013 l'**atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2013** recante "Pubblicazione cartacea degli avvisi e dei bandi ex art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice".
Con l'atto di segnalazione l'Autorità auspica un **intervento normativo al fine di coordinare le diverse disposizioni intervenute**.

Sulla **pubblicazione cartacea degli avvisi e dei bandi** si sono succeduti **diversi interventi normativi** che hanno **posto in dubbio la perdurante sussistenza dell'obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi per estratto sui quotidiani**, così come previsto dall'art. 66, comma 7 del Codice dei contratti e la segnalazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che l'applicazione delle norme sulla pubblicità di avvisi e bandi per l'affidamento dei contratti pubblici è materia che reca con sé importanti implicazioni sulla regolarità delle procedure di gara.

Nelle premesse dell'Atto di segnalazione, l'Autorità ricorda che **la disposizione di riferimento in materia di pubblicazione di atti di gara è l'articolo 66 del Codice dei contratti**, che disciplina nel dettaglio le modalità di pubblicazione di bandi di gara ed avvisi e ne individua, altresì, le tempistiche e gli effetti giuridici. L'articolo 66 prescrive, al comma 7, che la pubblicazione degli avvisi e dei bandi avvenga "per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti".

La materia, a partire dal 2009, è stata **oggetto di numerose modifiche normative** ed, in particolare, l'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto che dall'1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi "aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (...)".

In seguito, il legislatore è intervenuto nuovamente con la legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. legge anticorruzione), che contiene disposizioni atte a favorire una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, individuata come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

L'Autorità ritiene, dunque, **auspicabile un intervento normativo che coordini le diverse disposizioni intervenute**, in linea con le misure di modernizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell'attività amministrativa, introdotte con i recenti interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo.

di **Gabriele Bivona**

[Riproduzione riservata]